

COMUNE DI BARANO D'ISCHIA

PROVINCIA DI NAPOLI

Data Delibera: 29/11/2013

N° Delibera: 20

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER IL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA MOBILE SUL TERRITORIO COMUNALE.

L'anno duemilatredecim addi ventinove del mese di Novembre alle ore 20:15 nella sala delle adunanze, previo recapito di appositi avvisi, si è riunito il consiglio comunale in sessione ordinaria ed in prima convocazione con l'intervento dei consiglieri signori:

N°	Cognome Nome	Qualifica	P/A
1	BUONO PAOLINO	Sindaco	Presente
2	BUONO PASQUALE FRANCESCO	Consigliere	Presente
3	BUONO SERGIO	Consigliere	Presente
4	DI MEGLIO PASQUALE	Consigliere	Presente
5	DI SCALA MARIA GRAZIA	Consigliere	Presente
6	MATTERA CARMELO	Consigliere	Presente
7	ZANGHI MARIO	Consigliere	Presente
8	GAUDIOSO DIONIGI	Consigliere	Presente
9	CAUTIERO CRESCENZO	Consigliere	Presente
10	DI MEGLIO RAFFAELE	Consigliere	Presente
11	BUONO ANTONIO	Consigliere	Presente

Partecipa alla seduta Segretario Comunale Dott. Giovanni AMODIO
Il Presidente in qualità di SINDACO

Il Sindaco introduce l'argomento n. 4 all'o.d.g..

Non essendoci richieste di intervento da parte dei Consiglieri presenti, il Sindaco pone ai voti l'approvazione della proposta così come agli atti.

Eseguita la votazione si ottiene il seguente esito:

PRESENTI 11

VOTI FAVOREVOLI 11

Il Sindaco pone altresì ai voti la immediata eseguibilità dell'atto e si ottiene il medesimo esito.

Per l'effetto,

II CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- Che il Comune di Barano d'Ischia intende perseguire, attraverso l'installazione e l'utilizzo di impianti di video sorveglianza, finalità rispondenti alle funzioni istituzionali demandate all'Ente, in particolare dal D.L.vo 18/08/2000 n. 267, dal D.P.R. 24/07/1977 n. 616, dalla L. 07/03/1986 n. 65 sull'ordinamento della Polizia Municipale, nonché dallo Statuto e dai regolamenti comunali e secondo i limiti sanciti dal Decreto Legislativo n. 196/2003 e dal Provvedimento Generale in tema di videosorveglianza, adottato dal Garante per la Protezione dei dati personali in data 29/04/2004;
- Che la possibilità di avere in tempo reale dati e immagini costituisce inoltre uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dei compiti che la Polizia Municipale svolge quotidianamente;
- Che gli impianti di video sorveglianza, in estrema sintesi, hanno lo scopo di:
 1. assicurare maggiore sicurezza ai cittadini;
 2. tutelare il patrimonio pubblico e privato da atti vandalici;
 3. controllare determinate aree, anche in relazione alla viabilità;
 4. controllare il deposito fuori orario e fuori le zone stabilite dei rifiuti
- che con la realizzazione del sistema di video sorveglianza urbana questa Amministrazione Comunale si prefigge di dare una risposta concreta ed efficace al crescente bisogno di sicurezza espressa dai cittadini, la possibilità di un presidio elettronico del territorio ad integrazione della presenza fisica di personale, la centralizzazione delle capacità di gestione e supervisione del sistema e del territorio da esso interessato, garantendo quindi un certo grado di sicurezza sul territorio urbano;

Tenuto conto in particolare degli artt. 18 e seguenti del D. Lgs. N. 196/03 che prevedono regole per i soggetti pubblici, sia per il trattamento dei dati in generale che per il trattamento dei dati sensibili;

Considerato che nell'ambito dei soggetti pubblici è altresì necessario procedere, nei termini di cui agli artt. 28, 29 e 30 del D. Lgs. N. 196/2003, all'individuazione dei soggetti che effettuano il trattamento, con specifico riguardo alle figure del Titolare del trattamento, del Responsabile del trattamento e dell'incaricato del trattamento;

Tenuto conto altresì di quanto previsto, agli artt. 31 e 34 del D. Lgs. n. 196/03, in materia di sicurezza dei dati e dei sistemi, in relazione diretta con quanto disposto dall'art. 134 del citato decreto sui sistemi di video sorveglianza e sulla necessità che tali sistemi siano disciplinati e gestiti con specifiche modalità di trattamento e forme semplificate di informativa agli interessati a garanzia della loro liceità e correttezza, rispetto alle finalità istituzionali perseguite;

Richiamati i principi generali del Provvedimento Generale sulla video sorveglianza del 29 aprile 2004 , adottato dal Garante per la protezione dei dati personali;

Rilevata la necessità e l'urgenza di dare corso alla concreta e specifica attuazione di quanto in premessa indicato, nel rispetto della normativa sopra citata, in armonia con la struttura organizzativa e gestionale dell'Ente, al fine di assicurare il perseguimento delle finalità istituzionali, attraverso anche l'effettiva ed efficace tutela della riservatezza in ordine alla complessiva attività della struttura comunale preposta alla gestione del sistema di video sorveglianza;

Preso atto che il Responsabile della Polizia Municipale ha predisposto il "Disciplinare comunale per la video sorveglianza del territorio", nel testo allegato quale "allegato A " al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale e che lo stesso è pienamente rispondente alle finalità istituzionali che si intendono perseguire ed in premessa indicate;

Considerato altresì che l'utilizzo di sistemi di video sorveglianza comportano la necessità di assicurare, da parte di tutti i soggetti che a diverso titolo e responsabilità partecipano nella qualità di Titolare, di Responsabile e di Incaricato, al trattamento ed alla gestione dei dati, che lo svolgimento dello stesso avvenga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, delle persone giuridiche, associazione ed enti, con riferimento alla riservatezza ed alle disposizioni del più volte citato Decreto Legislativo n. 196/2003,

Dato atto che per la tipologia dei dati trattati, non risulta necessaria l'autorizzazione del Garante così come risulta dal Provvedimento Generale sulla video sorveglianza del 29 aprile 2004, non rientrando le fattispecie regolate nel presente disciplinare nei punti 3. 2.1 e 3.2.2 del provvedimento;

Visti gli allegati pareri espressi sulla proposta di provvedimento di cui all'oggetto, resi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000;

Con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese;

Delibera

1. Di approvare il "Disciplinare comunale per la video sorveglianza del territorio ", nel testo allegato quale "allegato A" al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. Di dare mandato al Responsabile della Polizia Municipale per l'applicazione con specifico riferimento all'informazione nei confronti dei cittadini, riguardo alla localizzazione delle videocamere e delle finalità istituzionali perseguite;
3. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta ulteriore impegno di spesa;
4. di trasmettere copia del presente atto alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione all'Albo Pretorio;

5. di dichiarare, il presente atto immediatamente eseguibile ex art. 134, D.Lgs n° 267/2000.

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE DI BARANO D'ISCHIA (NA)

INDICE

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e norme di riferimento

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 – Trattamento dei dati personali

CAPO II

OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Art. 4 - Notificazione

Art. 5 – Responsabile

Art. 6 - Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo

Art. 7 – Nomina degli incaricati e dei preposti gestione dell'impianto di videosorveglianza

Art. 8 - Accesso ai sistemi e parola chiave

CAPO III

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I – Raccolta e requisiti dei dati personali

Art. 9 – Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

Art. 10 - Obblighi degli operatori – Utilizzo dei dispositivi mobili e fissi

Art. 11 – Modalità da adottare per il trattamento dei dati videoripresi

Art. 12 - Informazioni rese al momento della raccolta

Sezione II – Diritti dell'interessato nel trattamento dei dati

Art. 13 - Diritti dell'interessato

Sezione III – Sicurezza nel trattamento dei dati, limiti alla utilizzabilità dei dati e risarcimento dei danni

Art. 14 - Sicurezza dei dati

Art. 15 - Cessazione del trattamento dei dati

Art. 16 - Limiti alla utilizzazione di dati personali

Art. 17 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

Sezione IV – Comunicazione e diffusione dei dati

Art. 18 – Comunicazione

CAPO IV

TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 19 – Tutela

CAPO V

DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA

ART.20 - Descrizione dell'impianto di videosorveglianza

CAPO VI

Art. 21 – Accertamento di illeciti e indagini giudiziarie o di polizia

Art. 22 – Modifica sanzioni ex L. 689/81 e D. Lgs. 152/06 regolamentari

CAPO VII

MODIFICHE E AGGIORNAMENTI

Art. 23 – Modifiche regolamentari

Art. 24 – Pubblicità del Regolamento

Art. 25 – Entrata in vigore

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e norme di riferimento

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza mobile nel territorio del Comune di Barano d'Ischia, gestito ed utilizzato dalla Polizia locale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed all'identità personale e soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

2. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o Associazione coinvolti nel trattamento.

3. Vengono osservati i principi del Regolamento sulla videosorveglianza del 2004, circolare Capo della Polizia nr. 558/A/421.2/70/456 del febbraio 2005, circolare del Capo della Polizia nr.558/A/421.2/70/195960 del 6 agosto 2010.

ART. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

a) per “**banca dati**”, il complesso di dati personali, formatosi presso la centrale operativa e trattato esclusivamente mediante riprese videoregistrate che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;

b) per “**trattamento**”, tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici, informatici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;

c) per “**dato personale**”, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;

d) per “**titolare**”, il Comune di Barano d'Ischia, nella persona del suo rappresentante legale,

e) per “**responsabile**”, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;

f) per “**incaricati**”, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;

g) per “**interessato**”, la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;

h) per “**comunicazione**”, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

i) per “**diffusione**”, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

- l) per “**dato anonimo**”, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- m) per “**blocco**”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Art. 3 - Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell’attivazione di un impianto di videosorveglianza mobile.

2. Le finalità istituzionali del suddetto impianto sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Barano d’Ischia(NA), in particolare dal D.lgs.18 agosto 2000 n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n.616, dal D.Lgs.31 marzo 1998, dalla legge 7 marzo 1986 n. 65, sull’ordinamento della Polizia Municipale, nonché dallo statuto e dai regolamenti comunali.

La disponibilità tempestiva di immagini presso il Servizio della Polizia Locale di Barano d’Ischia costituisce, inoltre, uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell’azione delle pattuglie della Polizia Locale sul territorio comunale, in stretto raccordo con le altre forze dell’ordine.

3. Gli impianti di videosorveglianza, in sintesi, sono finalizzati:

- a) a prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini nell’ambito del più ampio concetto di “sicurezza urbana”, così individuata secondo il Decreto Ministro Interno 5 agosto 2008;
- b) a tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell’Amministrazione Comunale e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;
- c) accertamento violazioni ordinanze sindacali per la raccolta ed il conferimento dei rifiuti, Regolamento Gestione dei Rifiuti e abbandono rifiuti;
- d) al controllo di determinate aree;
- e) al monitoraggio del traffico;
- f) tutelando in tal modo coloro che più necessitano di attenzione: bambini, giovani e meno giovani, garantendo un elevato grado di sicurezza nelle zone monitorate.

4. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nelle aree interessate.

5. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all’art. 4 dello statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970) per effettuare controlli sull’attività lavorativa dei dipendenti dell’amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici privati. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.

CAPO II

OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Art. 4 – Notificazione

1. Il Comune di Barano d’Ischia, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento, adempie

agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30/6/2003 n. 196.

Art. 5 - Responsabile

1. Il Responsabile del Servizio Polizia Locale, o altra persona nominata dal Sindaco, domiciliati in ragione delle funzioni svolte in Barano d'Ischia (NA) presso il Servizio della Polizia Locale, è individuato, previa nomina da effettuare con apposito decreto del Sindaco, quale responsabile del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi per gli effetti dell'art. 2, lett. e). E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato, previa approvazione del Sindaco.

2. Il responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza e dalle disposizioni del presente regolamento.

3. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Sindaco, il quale vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.

4. I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.

5. Gli incaricati del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del responsabile.

6. Il responsabile custodisce le chiavi per l'accesso ai locali della centrale di controllo, le chiavi degli armadi per la conservazione delle videocassette/cd/schede di memoria o altro supporto informatico, nonché le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi.

Art. 6 - Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo

1. L'accesso alla sala di controllo è consentito solamente, oltre al Sindaco o suo delegato, al personale del Servizio di Polizia Locale autorizzato dal Responsabile del Servizio, di cui ai successivi articoli.

2. Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto, dal Responsabile del Servizio di Polizia Locale.

3. Possono essere autorizzati all'accesso della centrale operativa solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali, i cui nominativi dovranno essere comunicati per iscritto al Responsabile del Servizio di Polizia Locale.

4. Il Responsabile della gestione e del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.

5. Gli incaricati dei servizi di cui al presente regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

Art. 7 - Nomina degli incaricati e dei preposti alla gestione dell'impianto di videosorveglianza

1. Il responsabile, designa e nomina i preposti in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza nell'ambito degli operatori di Polizia Locale.
2. I preposti andranno nominati tra gli Ufficiali ed Agenti in servizio che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.
3. La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata agli organi di Polizia Locale, aventi qualifica di Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 55 del Codice di Procedura Penale.
4. Con l'atto di nomina, ai singoli preposti saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.
5. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.
6. Nell'ambito degli incaricati, verranno designati, con l'atto di nomina, i soggetti cui è affidata la custodia e conservazione delle password e delle chiavi di accesso alla sala operativa ed alle postazioni per l'estrapolazione delle riprese e/o immagini.

Art. 8 - Accesso ai sistemi e parole chiave

1. L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al responsabile, ai preposti come indicato nei punti precedenti.
2. Gli incaricati ed i preposti saranno dotati di propria password di accesso al sistema.
3. Il sistema dovrà essere fornito di "log" di accesso, che saranno conservati per la durata di anni uno.

CAPO III

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I

RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

Art. 9 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
 - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 3 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, estratti e, se necessario, aggiornati;
 - c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 3;
 - e) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, di cui al precedente art.3, comma 3, lett., con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in

ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.

2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza mobile installate sull'intero territorio comunale.

3. Le telecamere di cui al precedente comma 2 consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. I segnali video delle unità di ripresa saranno inviati presso l'Ufficio di Polizia Locale. In questa sede le riprese e le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su appositi server.

L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento, per le finalità previste dal presente Regolamento. Le immagini videoregistrate sono conservate per un tempo non superiore a 7 (sette) giorni successivi alla rilevazione, presso l'Ufficio di Polizia Locale anche in caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. In relazione alle capacità di immagazzinamento delle immagini sulle schede di memoria e sui server, le immagini riprese in tempo reale sovrascrivono quelle registrate.

Art. 10 - Obblighi degli operatori

Utilizzo dei dispositivi mobili e fissi

1. L'impianto di video sorveglianza mobile verrà utilizzato per la tutela del patrimonio Comunale e delle aree pubbliche.

2. Gli operatori di Polizia Locale nell'espletamento delle proprie funzioni, potranno fare uso anche di dispositivi

di audio-videoripresa mediante l'utilizzo di idonea strumentazione tecnica;

3. L'utilizzo del brandeggio e dello zoom da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel presente regolamento;

2. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolga nei luoghi pubblici o soggetti a pubblico passaggio mentre esso non è ammesso nelle proprietà private.

4. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 3 comma 3;

5. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Art. 11 – Modalità da adottare per il trattamento dei dati videoripresi

1. L'accesso alle immagini da parte del responsabile degli incaricati del trattamento si limita alle attività oggetto della sorveglianza; eventuali altre informazioni di cui vengano a conoscenza mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, non devono essere prese in considerazione.

2. Nel caso le immagini siano conservate, i relativi supporti vengono custoditi in un armadio o struttura analoga, dotato di serratura, apribile solo dal responsabile e dagli incaricati del trattamento.
3. La cancellazione delle immagini sarà garantita mediante gli strumenti e le procedure tecnologiche più avanzate; Le operazioni di cancellazione devono essere effettuate esclusivamente sul luogo di lavoro.
4. Nel caso il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, sarà distrutto in modo da renderlo inutilizzabile, in modo che non possano essere recuperati i dati in esso presenti.
5. L'accesso alle immagini ed ai dati personali è consentito:
 - a) al responsabile ed agli incaricati dello specifico trattamento;
 - b) ai preposti alle indagini dell'Autorità giudiziaria o di polizia;
 - c) all'amministratore di sistema del Comune di Barano ed alla ditta fornitrice dell'impianto nei limiti strettamente necessari alle loro specifiche funzioni di manutenzione;
 - d) al terzo debitamente autorizzato, in quanto oggetto delle riprese.
6. Nel caso di accesso ai dati del terzo, debitamente autorizzato, questi avrà visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente.
7. Tutti gli accessi alla visione saranno documentati mediante l'annotazione in un apposito registro degli accessi (cartaceo o informatico), conservato nei locali della centrale operativa, nel quale sono riportati ad opera degli incaricati:
 - a) la data e l'ora dell'accesso;
 - b) l'identificazione del terzo autorizzato;
 - c) i dati per i quali si è svolto l'accesso;
 - d) gli estremi e la motivazione dell'autorizzazione all'accesso e le eventuali osservazioni dell'incaricato;
 - e) la sottoscrizione del medesimo.
8. Non possono, di norma, essere rilasciate copia delle immagini registrate concernenti altri soggetti diversi dall'interessato, salvo casi particolarmente meritevoli di tutela a giudizio insindacabile del responsabile.

Art. 12 - Informazioni rese al momento della raccolta

1. Il Comune di Barano d'Ischia, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 14 del decreto legislativo 196/03, si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente e/o mobile agli ingressi del territorio comunale, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, su cui è riportata la seguente dicitura: “ Polizia Locale – Comune di Barano d'Ischia - Area videosorvegliata” . “Immagini custodite presso la Polizia Locale di Barano d'Ischia(NA)”.
2. Il Comune di Barano d'Ischia, nella persona del responsabile, si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, ai sensi del successivo art. 13, con un anticipo di giorni dieci, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di diffusione locale.

Sezione II

DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Art. 13 - Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:

a) di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;

b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;

c) di ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, ovvero di 30 giorni previa comunicazione all'interessato se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo;

2. la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;

3. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

4. di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

5. Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lett. c), n. 1), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

6. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

7. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

8. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al responsabile anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica o comunicata oralmente, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni.

9. Nel caso di esito negativo all'istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Sezione III

SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI,

LIMITI ALLA UTILIZZABILITA' DEI DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI

Art. 14 - Sicurezza dei dati

1. I dati devono essere protetti da idonee e preventive misure di sicurezza, individuate con documentazione tecnica rilasciata dalla ditta installatrice, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle formalità della raccolta.

Art. 15 - Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dell'attività di videosorveglianza, i dati raccolti dovranno essere distrutti, oppure ceduti ad un altro titolare che effettui quei trattamenti compatibili con gli scopi per cui i dati sono stati raccolti, o, infine, conservati per fini esclusivamente istituzionali.

Art. 16 - Limiti all'utilizzabilità di dati personali

1. La materia è disciplinata dall'art. 14 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 e ss.mm.ii..

Art. 17 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

1. La materia è regolamentata per l'intero dall'art. 15 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con D. Lgs. 196/03 e ss.mm.ii..

Sezione IV

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

Art. 18 - Comunicazione

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Barano d'Ischia a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art. 19 comma 2 del D. Lgs. 30/6/2003 n. 196.

2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.

3. E' in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

CAPO IV

TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 19 - Tutela

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 100 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196.

2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 5.

CAPO V

Art. 20 - DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA

L'impianto di videosorveglianza inizialmente sarà predisposto con una telecamera mobile e successivamente potrà essere implementato gradualmente con telecamere mobili a seconda delle disponibilità finanziarie del bilancio comunale.

Si indicano di seguito i luoghi dove verranno ubicate le telecamere mobili sulla base delle necessità di sorveglianza.

UBICAZIONE TELECAMERE MOBILI NEL COMUNE DI BARANO D'ISCHIA (NA):

POSTAZIONI DI RACCOLTA RIFIUTI PRESENTI NEL CENTRO ABITATO E SUL TERRITORIO EXTRAURBANO;

EDIFICI ED AREE COMUNALI, in particolare:

- 1) PALAZZO COMUNALE
- 2) SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE
- 3) AREE CAMPI DI CALCETTO E STRUTTURE SPORTIVE VARIE
- 4) IMPIANTI SPORTIVI
- 5) IMMOBILI DI VALORE STORICO E ARCHITETTONICO
- 6) SCUOLE MATERNE
- 7) AREA CIMITERIALE

STRADE - VIE – PIAZZE, LOCALITA' e FRAZIONI COMUNALI, in particolare:

- 1) PIAZZA S.GIOVANNI BATTISTA; PIAZZA S. ROCCO; PIAZZA FIAIANO; PIAZZA L. SCOTTI; PIAZZA MAR DEL PLATA; PIAZZA TESTACCIO; PIAZZA VATOLIERE; PIAZZA G. GARIBALDI; PIAZZA MARONTI;
- 2) VIA A. MIGLIACCIO, VIA VALLE; VIA C. BUONO, VIA S. ROCCO, VIA V. EMANUELE, VIA PENDIO DEL GELSO, VIA R. ELENA, VIA PIANO, VIA MARONTI, VIA V.ZO DI MEGLIO, VIA L. SCOTTI, VIA N. BIXIO, VIA ROMA, VIA TESTA, VIA BELVEDERE, ecc. E TUTTE LE VIE E LOCALITA' OVE SONO ISTITUITI I PUNTI DI RACCOLTA E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI, come già individuate ed eventualmente da individuare, nonché nelle aree ove si creano arbitrariamente punti di deposito di sacchetti contenenti rifiuti ed altro;
- 3) LOCALITA' STARZA, TERRAROSSA, SPALATRIELLO, SOTTOCAIANO, SCHIAPPONE, TOCCANETO, CANDIANO, BUTTAVENTO, CHIUMMANO, MAISTO, TESTA, ecc.;
- 4) FRAZIONI: Buonopane, Barano, Testaccio, Vatoliere, Piedimonte, Fiaiano

CAPO VI

SANZIONI PER VIOLAZIONI DI REGOLAMENTI ED ORDINANZE SINDACALI DI DISCIPLINA DEL DEPOSITO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI

Art. 21 – Accertamento di illeciti e indagini giudiziarie o di polizia

1. In caso di rilevazioni di immagini di fatti concernenti ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della pubblica sicurezza, della protezione civile o della tutela ambientale e del patrimonio pubblico, l'incaricato o il responsabile provvederà a darne comunicazione senza ritardo all'autorità competente, provvedendo, nel contempo, alla registrazione delle immagini su appositi supporti.

2. Alle immagini raccolte, ai sensi del presente articolo, possono accedere, per l'espletamento delle relative indagini solo gli appartenenti all'Amministrazione giudiziaria, le persone da essi espressamente autorizzate e gli Organi di Polizia.

3. Qualora gli organi di Polizia, nello svolgimento del loro compito istituzionale, necessitino di copia delle riprese effettuate, devono presentare un'istanza scritta e motivata al responsabile della gestione e del trattamento dei dati.

Art. 22 – Modifica sanzioni ex L. 689/81 e D.Lgs. 152/06

In deroga al vigente regolamento comunale in materia di sanzioni, I trasgressori alle ordinanze sindacali ed eventuali regolamenti comunali, solo per le ipotesi di deposito e conferimento dei rifiuti, saranno sanzionati ex art. 7 bis TUEL. Sarà facoltà del Sindaco, con ordinanze successive al presente regolamento, ed in deroga al medesimo, disporre l'applicazione delle sanzioni previste dal regolamento comunale delibera C.C. n. 19/08.

CAPO VII

MODIFICHE E AGGIORNAMENTI

Art. 23 - Modifiche regolamentari

1. I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità di tutela della privacy o atti regolamentari generali del Consiglio comunale dovranno essere immediatamente recepiti.

Art. 24 – Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento, a norma della L. 7.8.90 n. 242 e successive modifiche ed integrazioni, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

2. Copia dello stesso sarà pubblicato sul sito Internet del Comune.

Art. 25 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, dopo acquisita esecutività della deliberazione di Consiglio comunale che lo approva, è pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Dott. Paolino BUONO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giovanni AMODIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale, certifica che copia della presente deliberazione resterà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.
dal 3/12/2013 al 18/12/2013

BARANO D'ISCHIA lì,.....

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giovanni AMODIO

ESECUTIVITA'

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme all'Albo Pretorio del Comune e trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione è divenuta esecutiva il //
Non essendo pervenute richieste di invio al controllo.

BARANO D'ISCHIA lì,.....

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giovanni AMODIO

INVIO AL DIFENSORE CIVICO

La richiesta deliberazione è stata inviata al Difensore Civico per il preventivo controllo di legittimità, essendone pervenuta richiesta ai sensi dell'art. 127 del D.lgs 267 del 18/08/2000.

BARANO D'ISCHIA lì,.....

IL SEGRETARIO COMUNALE

DECISIONE DEL DIFENSORE CIVICO

BARANO D'ISCHIA lì,.....

IL SEGRETARIO COMUNALE